

Corte di Cassazione, Sezione III<sup>^</sup> Civile n. 20932 dello 09/06/2015, pubblicata il 16/10/2015 in Diritto Italiano periodico on line, Ottobre 2015

**La lesione del diritto di credito: rivalsa del datore di lavoro  
contro il responsabile del sinistro occorso al dipendente  
Risarcibilità e prevedibilità del danno**

Luigi Maria Cioffi \*

La questione della risarcibilità del danno prodotto dalla lesione del diritto di credito richiede di determinare i limiti entro cui può ritenersi ammissibile la tutela esterna<sup>1</sup> della pretesa del creditore all'adempimento dell'obbligazione assunta dal debitore, nei confronti di soggetti terzi, estranei al rapporto sinallagmatico.

La problematica relativa alla lesione del diritto di credito rappresenta una vicenda connaturata all'illecito civile; la tesi classica ritiene che all'interno del danno risarcibile vada ricompresa soltanto la lesione dei diritti soggettivi assoluti; la dottrina, però, ha spostato il campo d'azione ed ha fatto sì che si determinasse, anche nella giurisprudenza, un ampliamento progressivo dell'area del danno ingiusto<sup>2</sup> ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, tale da ricomprendere, alla luce della pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione<sup>3</sup> del 1999, anche la lesione degli interessi legittimi.

La tutela esterna del diritto di credito si è fatta largo ben oltre gli orientamenti restrittivi tradizionali; in dottrina<sup>4</sup> e giurisprudenza è stato evidenziato che il creditore ha il diritto di pretendere l'astensione da turbative della propria pretesa all'adempimento da parte di altro soggetto; quindi il creditore fa valere la lesione del proprio interesse, così da tutelare l'integrità del proprio patrimonio.

Il principio della tutela esterna del diritto di credito si è radicato lentamente in giurisprudenza e, nell'ambito del rapporto di lavoro, si è consolidato soltanto con la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 1988<sup>5</sup>. Gli ermellini hanno

---

\*Avvocato, professore a contratto di Storia del Diritto medievale e moderno presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Salerno

<sup>1</sup> Antonella Batà, Aniello Spirito, Danno prevedibile e nesso causale in Danno e Responsabilità, 2016, n. 2, Ipsa, p. 202; Lorenzo Capaldo, Recupero degli emolumenti corrisposti "a vuoto" a personale assente per colpa di terzo in Edu rivista on - line

<sup>2</sup> Maria Vittoria De Giorgi, Arianna Thiene, L'ingiustizia del danno, in Cian G. – Trabucchi A. Commentario breve al Codice Civile, CEDAM, Padova, VII Edizione, 2004, pp. 2022-2023

<sup>3</sup> Cass. Sez. Un., 22 luglio 1999 n. 500

<sup>4</sup> Mario Martano, Tutela aquiliana del diritto di credito del datore di lavoro in Giustizia Italiana. 1984, I, 2, 65; Mario Antinozzi, La vittima della strada e le pretese risarcitorie del suo datore di lavoro in Riv. Dir. Civ. 1984, II, 69; Dianora Poletti, Sul risarcimento del danno in favore del datore di lavoro per l'invalidità temporanea del dipendente provocata da fatto illecito di un terzo con nota a Cass. 9 febbraio 1982 n. 763 in Riv. Giur. Lav. 1983, II, 421

<sup>5</sup> Cass., Sez. Un., 12 novembre 1988 n. 6132

affermato il principio secondo cui l'azione del terzo, determinando l'evento-infortunio e, conseguentemente, l'assenza del lavoratore, determina per il datore di lavoro l'impossibilità di utilizzare la prestazione lavorativa lasciando senza corrispettivo la retribuzione dovuta per legge o per contratto, che viene pagata "a vuoto".

Il prestatore di lavoro che rimane vittima di un sinistro ha diritto al ristoro dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale subiti; dottrina<sup>6</sup> e giurisprudenza si sono interrogate sull'ulteriore ipotesi che coinvolge/interessa il datore di lavoro: questi ha diritto ad essere risarcito degli oneri e dei costi sostenuti durante il periodo in cui il dipendente risulta assente dal lavoro a causa di un incidente provocato da terze persone?

Deve essere risarcito il danno del datore di lavoro consistente nelle somme da questi pagate al dipendente nel periodo in cui quest'ultimo non ha svolto le proprie mansioni<sup>7</sup>?

Occorre, una volta accertata la responsabilità del terzo che ha cagionato l'evento in cui è rimasto coinvolto il dipendente, verificare quali effetti produca tale responsabilità rispetto al terzo creditore del danneggiato, nonché quali principi logico-giuridici la tengano saldamente legata, sotto il profilo causale, al danno che il sinistro ha comportato al terzo datore di lavoro del danneggiato.

Si deve da subito rilevare che il sinistro subito dal prestatore di lavoro va inserito nella oramai risalente questione relativa alla lesione dei diritti di credito in senso lato, che, come anticipato, dottrina e larga parte della giurisprudenza concordano nel ritenerla risarcibile.

Orbene, la più accreditata dottrina enuncia la c.d. tutela aquiliana del credito.

Quest'ultima nasce dalla *ratio* di tutela del rapporto di credito contro eventuali lesioni che possono provenire da terzi estranei al rapporto stesso. E' quindi da considerare ammissibile la risarcibilità del danno extracontrattuale al diritto di credito ex art. 2043 c.c.

Il dettato giurisprudenziale avvalorava tale impostazione dottrinale con una serie di pronunce concordi a ritenere ammissibile la risarcibilità della lesione del diritto di credito. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 25 gennaio 1971 n. 174<sup>8</sup> poi sostenuta da una serie di altre successive pronunce<sup>9</sup>, hanno confermato la tutela aquiliana del diritto di credito, affermando che è danno ingiusto, a norma dell'art. 2043 c.c., quello che leda una situazione soggettiva protetta dall'ordinamento non solo come diritto assoluto, ma anche relativo.

*"Contro il fatto lesivo del terzo"* sostiene la Suprema Corte *"quel che viene protetto non è il*

<sup>6</sup> Mario Bessone, Dagli orientamenti tradizionali alle nuove direttive della giurisprudenza in tema di responsabilità civile per lesione del credito, in Foro pad. 1981, II, 41

<sup>7</sup> Guido Alpa, Ugo Ruffolo e Zeno Zencovich, I criteri di imputazione della responsabilità civile, Giuffrè VIII edizione, Milano 2000; cfr. anche articolo di Michele Grisafi, Il danno del datore di lavoro per l'assenza del dipendente vittima di un sinistro

<sup>8</sup> Si tratta della sentenza del celebre Caso Meroni, il giocatore del Torino Calcio deceduto in un sinistro stradale a seguito del quale la società calcistica fece causa al responsabile del sinistro; da tale sentenza prese avvio la risoluzione della problematica della risarcibilità di tali danni da parte della giurisprudenza.

<sup>9</sup> Cass., Sez. Un., 3 marzo 1972 n. 1008; Cass., Sez. Un. 24 giugno 1972 n. 2135

*rapporto di credito, bensì un altro diritto, che è assoluto ed è, precisamente, il diritto del creditore all'integrità del suo patrimonio. Il diritto di credito va considerato non solo nel suo aspetto dinamico, contrassegnato dalla possibilità di esercizio da parte del creditore nei confronti del solo debitore, ma anche nel suo aspetto statico, in funzione della sua appartenenza, come "valore", alla sfera giuridica del creditore e, quindi, della sua rilevanza giuridica erga omnes".*

Non c'è dubbio che, nel caso di specie, si versi in una ingiusta lesione di un diritto relativo consistente, in particolare, nell'alterazione del sinallagma contrattuale promanante dal contratto di lavoro.

In particolare, il datore di lavoro, a causa della condotta imprudente e, comunque, non diligente da parte di un terzo, ha dovuto subire una perdita patrimoniale consistente nel versamento a vuoto degli emolumenti retributivi e contributivi e nella sostituzione del dipendente danneggiato con altro personale, in conseguenza diretta della lesione del rapporto sinallagmatico esistente tra il datore di lavoro ed il dipendente/lavoratore, per un fatto imputabile alla responsabilità del terzo.

Sul punto la giurisprudenza sia di legittimità che di merito dagli anni ottanta ad oggi, sulla scorta della confermata risarcibilità della lesione dei diritti di credito, ha progressivamente riconosciuto, specificamente, il diritto all'azione di rivalsa del datore di lavoro nei confronti di chi abbia provocato un danno al proprio dipendente, dal quale consegue un danno al datore di lavoro stesso.

In particolare, la giurisprudenza prevalente<sup>10</sup> è concorde nel ritenere sussistente il diritto al risarcimento del datore di lavoro per invalidità del dipendente causata da terzi. Il dettato giurisprudenziale è costante e validamente motivato con una rigorosa logica giuridica; si riconosce il diritto sulla scorta del principio secondo cui il datore di lavoro in questi casi subisce un "*pregiudizio che può essere rapportato al pagamento a vuoto della retribuzione*". Tra le pronunce che avallano la sussistenza di tale diritto, particolarmente illuminante è quella delle Sezioni Unite della Cassazione del 1988 (la citata sentenza n. 6132), la qual ha avuto modo di precisare che la sussistenza del diritto del datore di lavoro al risarcimento è pari all'ammontare delle retribuzioni e dei contributi pagati a vuoto, salvo prova del maggior danno. La Corte ha quindi stabilito che il responsabile delle lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, sia tenuto a risarcire il datore di lavoro per l'esborso a vuoto della retribuzione (e dei relativi accessori) al predetto dipendente infortunato. Al riguardo si è precisato che tale esborso, che si presenta come inevitabile, in quanto è dovuto per legge o per contratto, si traduce in un danno ingiusto per il datore di lavoro, giacché il fatto illecito del terzo, che lede l'integrità fisica del lavoratore, determina l'assenza del lavoratore per malattia e priva, nel contempo, il datore di lavoro delle prestazioni

---

<sup>10</sup> Cass., Sez. Un. 12 novembre 1988 n. 6132; Cass., Sez. III, 1° aprile 1980 n. 2105; Cass., Sez. III, 21 ottobre 1991 n. 11099 e n. 11100; Cass., Sez. III, 4 novembre 2002 n. 15399; Cass., Sez. Lav. 15 settembre 2003 n. 13549; Cass. Sez. III 9 febbraio 2010 n. 2844

lavorative a lui dovute, senza sospendere il suo obbligo di corrispondere la retribuzione. Pertanto, con la menzionata sentenza si è riconosciuto che il danno risentito dal datore di lavoro per l'invalidità temporanea del dipendente, causata dalla predetta azione del terzo, va risarcito da quest'ultimo<sup>11</sup> *“sussistendo un nesso eziologico tra l'evento lesivo ed il pregiudizio economico che per suo tramite è derivato al diritto di credito del datore di lavoro”*.

In concreto e nel dettaglio i danni patrimoniali subiti dal datore di lavoro possono essere molteplici e non limitati alla quota di retribuzione non corrisposta dall'ente previdenziale; il datore di lavoro deve continuare a versare i contributi, ad accantonare il T.F.R., i ratei di mensilità aggiuntive come la 13<sup>a</sup> e la 14<sup>a</sup>, le ferie, altre gratifiche, ROL etc.

A volte, come nel caso di specie, il datore di lavoro, quando si tratta di assenze prolungate, è costretto ad assumere un sostituto a tempo determinato per sopperire all'attività svolta dal lavoratore assente per malattia o infortunio dipendente da incidente stradale.

Si può verificare – e nel caso in esame si è certamente verificato – l'ipotesi che il lavoratore legittimamente assente sia in concreto insostituibile quando possiede, per esempio, requisiti di fiducia, formazione, esperienza, relazioni con la clientela ed i fornitori specifici, acquisiti nel corso del tempo all'interno della società datrice di lavoro; in tal caso il datore di lavoro potrebbe accusare un ulteriore danno in termini di mancato guadagno, tenuto conto che tale lucro cessante dipende proprio dall'assenza del lavoratore di fatto insostituibile.

Giova, quindi, a questo punto, una precisazione sul nesso di causalità tra condotta ed evento in materia civile.

Riconosciuta la risarcibilità della lesione di un diritto relativo, il discorso è, dunque, da ricondurre al problema della causalità.

L'unica disposizione che nel codice civile affronta *apertis verbis* il problema causale del risarcimento del danno, si rinviene nell'ambito della responsabilità contrattuale: è l'art. 1223 c.c., richiamato in sede aquiliana dall'art. 2056 c.c., a tenore del quale *“il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”*.

Orbene, secondo l'orientamento attualmente prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza, il nesso causale nell'illecito civile non sarebbe un concetto unitario.

L'inequivoca adesione della giurisprudenza alla tesi dicotomica del nesso causale è avvenuta negli anni '70<sup>12</sup>.

Ciò posto, per l'accertamento del nesso di causalità c.d. giuridica tra evento lesivo e danni conseguenza risulta pressoché pacifico in giurisprudenza ed in dottrina il principio secondo cui occorre far riferimento, ai sensi dell'art. 1223 c.c., al criterio della c.d. regolarità

---

<sup>11</sup> Marco Carlo Boretti, Diritto al risarcimento del datore di lavoro per invalidità del dipendente causata da terzi a seguito di incidente stradale, in *Rivista on – line Diritto & Diritti*, Diritto.it – Diritto del Lavoro 2017

<sup>12</sup> Cass. già cit. 26 gennaio 1971 n. 174; Cass. 10 maggio 2000 n. 5962

causale, alla stregua del quale sono risarcibili i danni immediati e diretti in quanto siano *“normale conseguenza dell’evento lesivo, secondo l’id quod plerumque accidit o secondo la comune esperienza”*.

A questo punto è necessario individuare la disciplina applicabile al caso di specie ai fini dell’accertamento del nesso di causalità.

L’orientamento tradizionalmente seguito in giurisprudenza afferma che *“i principi generali che regolano la causalità di fatto sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale, in assenza di altre norme nell’ordinamento in tema di nesso eziologico ed integrando essi principi di tipo logico e conformi a massime di esperienza”*.

Anche nel campo civile il criterio della probabilità è quindi di tipo logico e non già statistico; si tratta, però, di una probabilità meno rigorosa di quella propugnata dalla giurisprudenza penale, perché non richiedente la certezza assoluta *“al di là di ogni ragionevole dubbio”*, ma la certezza relativa della sussistenza del nesso causale, secondo la logica del *“più probabile che non”*.

Peraltro si deve tener presente che parte della giurisprudenza<sup>13</sup> ha precisato che il nesso di causalità tra fatto illecito ed evento dannoso può essere anche indiretto e mediato, essendo all’uopo sufficiente che il primo abbia posto in essere uno stato di cose, senza il quale il secondo non si sarebbe prodotto e che il danno si trovi con tale antecedente necessario in un rapporto eziologico normale e non fuori dall’ordinario.

Ancora sotto il profilo della causalità, giova riportare uno stralcio della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione la n. 6132 del 1988 che ha stabilito che *“non può fondamentalmente contestarsi la ricorrenza del necessario nesso eziologico posto che l’azione del terzo, determinando la malattia e, quindi, l’assenza del lavoratore, comporta per il datore di lavoro l’impossibilità di utilizzare la prestazione lavorativa lasciando senza corrispettivo la retribuzione dovuta che viene così pagata a vuoto”*.

L’elevatissimo grado di probabilità e prevedibilità che per strada, durante la guida, si possano incontrare, a qualsiasi ora del giorno e della notte, persone regolarmente dedite ad un’occupazione lavorativa, non consente di escludere aprioristicamente la riconducibilità, anche sul piano della causalità adeguata, delle conseguenze che il datore di lavoro subisce dall’*eventus damni* causato dalla mancanza di diligenza o prudenza alla guida da parte del responsabile.

In altri termini, anche sotto il profilo della causalità giuridica o c.d. adeguata, il datore di lavoro, in qualità di parte di un rapporto di lavoro, non può non essere preso in considerazione sul piano risarcitorio, riguardo alle conseguenze negative che il fatto illecito di un terzo possa ingenerare sul sinallagma contrattuale, anche perché, può ritenersi altamente probabile (e comunque *“più probabile che non”*) che, nella fattispecie, al momento

---

<sup>13</sup> Cass., Sez. III, 1° giugno 1991 n. 6172; Cass., Sez. III, 11 gennaio 1989 n. 65; Cass., Sez. III, 3 giugno 1977 n. 2264

del sinistro, il soggetto direttamente leso dal sinistro, avrebbe potuto essere parte di un rapporto di lavoro. Ciò in considerazione del fatto che per strada circola un numero elevatissimo di persone dedite al lavoro, e, quindi, non essendo ciò una circostanza del tutto eccezionale, una lesione personale del lavoratore nelle modalità di cui si tratta, comporta come diretta conseguenza, l'alterazione del sinallagma nel contratto di lavoro a danno del datore di lavoro.

Voler discostarsi da una logica naturale, oltre che giuridica e volersi discostare dal dettato giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione negando il risarcimento, nella fattispecie significherebbe negare ogni forma di tutela del diritto del datore di lavoro a non vedersi danneggiare da parte di terzi. Ciò comporterebbe un arretramento rispetto a posizioni che possono considerarsi oramai acquisite e che appaiono, oltre tutto, più aderenti alla realtà economico-sociale attuale.

I danni patiti dal datore di lavoro, oltre che nella sfera propriamente economica, possono riverberarsi anche e, soprattutto, nel decremento dell'attività commerciale risultante dai prospetti trimestrali della liquidazione IVA che possono evidenziare il "calo" delle vendite durante il periodo di assenza dal lavoro del dipendente "effettivamente insostituibile", stante i suoi rapporti strettamente professionali e di fiducia quale unico addetto al locale commerciale ed unico tramite e riferimento tra il datore di lavoro, i fornitori ed anche i clienti, soprattutto quelli abituali.

Tale danno è riconducibile sotto il profilo causale in capo al responsabile del sinistro, il quale di conseguenza, in solido con la Compagnia assicurativa, è obbligato al risarcimento, anche sulla scorta dell'anzidetto dettato giurisprudenziale della Suprema Corte, che conferma la risarcibilità del diritto di credito proprio in tali particolari ipotesi di alterazione del sinallagma contrattuale di lavoro conseguente a sinistro stradale.

Appare emblematica la sentenza della Suprema Corte qui analizzata, relativa ad un dipendente deceduto a causa di un sinistro stradale; in questo caso il datore di lavoro aveva evocato in giudizio il terzo responsabile del sinistro, estraneo al rapporto di lavoro, a titolo extracontrattuale, ciò al fine di ottenere il risarcimento degli oneri assicurativi pagati all'istituto previdenziale. Il Tribunale di Treviso aveva accolto la domanda; in secondo grado la Corte d'Appello di Venezia l'aveva rigettata, sostenendo che il maggior onere versato dal datore all'istituto previdenziale a titolo di costi assicurativi (il decesso del lavoratore aveva in ogni caso accresciuto il numero degli infortuni verificatisi nell'impresa del datore di lavoro con conseguente aumento del contributo assicurativo) non poteva essere considerato una "conseguenza prevedibile dell'infortunio secondo le regole statistiche della causalità", con un'evidente confusione tra la causalità giuridica e la prevedibilità del danno. La Suprema Corte con la sentenza in commento, nel cassare la decisione della Corte di Appello che "confonde e sovrappone i concetti di prevedibilità del danno e di causalità", statuisce che "danno risarcibile" è qualunque pregiudizio che, senza

il fatto illecito, non si sarebbe verificato, a prescindere dalla sua prevedibilità.